

Legge regionale 16 dicembre 1996 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.

Art. 1

(Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)

1. L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

<< Art. 34

(Interventi a favore di associazioni)

1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale. >>.

2. Gli interventi di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.